

quando i loro nomi non figurano nelle liste, quando la pubblicità non garantisce la condizione di questi elettori, allora bisogna che apparisca il documento, in forza del quale essi entrano nella sala elettorale e depongono il loro voto.

Dice l'articolo 80: « Niuno è ammesso a votare, sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione del deputato, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al presidente.

« Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'articolo 58. »

Ecco determinato il caso di quegli elettori, ed ecco determinata la necessità di giustificare la posizione di elettore per quelli che non sono nelle liste elettorali. Cosa dovrà fare la Camera? Tenersi al giudizio dell'ufficio definitivo, o al giudizio della sezione di Bucchieri? A nessuno dei due. La Camera si limiti ad un giudizio sicuro, al voto degli elettori; annulli la elezione, e gli elettori giudichino. Questo è il mio voto.

SALARIS. Io sono lieto che l'onorevole La Porta abbandoni la istanza di una inchiesta, e si unisca a me a chiedere l'annullamento della elezione che si discute.

L'onorevole relatore ci parlava di documenti comprovanti il diritto elettorale degli otto individui ammessi a votare nella sezione secondaria. Io non so di quali documenti egli parli; so però che niuno dev'essere ammesso a votare, che o non sia iscritto nella lista elettorale, o non presenti una sentenza della Corte di appello che dichiara competergli il diritto elettorale. All'infuori della iscrizione nella lista e di una sentenza, io non saprei quali altri documenti valgano a stabilire il diritto di elettore.

La parola dunque generica, *documenti*, che fu usata nel processo verbale della sezione secondaria, nè potea persuadere l'ufficio principale, nè può indurre la Camera ad accettare il ragionamento dell'onorevole relatore.

Il documento non potea essere che una sentenza, questa dovea annettersi al processo verbale a giustificazione dell'operato della sezione secondaria.

Ora se il documento di cui è parola nel processo verbale sia stata una sentenza, s'ignora; quindi non fu nè punto nè poco stabilito in modo positivo il diritto elettorale negli otto individui che lo esercitarono.

L'ufficio principale poi avea il diritto di conoscere su questo fatto che alterava il numero degli elettori, e quindi, non trovata giustificata l'alterazione del numero, ritenne ottimamente nulli gli otto voti dati da coloro che non erano compresi nella lista elettorale.

Non si può ragionevolmente perciò censurare l'ope-

rato dell'ufficio principale. L'ufficio principale fece ottimamente a non tener conto degli otto voti, perchè codesti voti furono dati da persone che riteneva non elettori.

Se non che il relatore invoca la giurisprudenza della Camera, la quale ritenne degno di fede il processo verbale degli uffici elettorali, fino a che non si provassero falsi.

L'autorità della Camera, mel perdoni il signor relatore, non è opportunamente invocata.

Se si trattasse di fatti avvenuti nel collegio elettorale, l'affermazione di essi nel processo verbale, sarebbe per me una prova sufficiente; ma la ricognizione del diritto elettorale non è quistione di fatto, ma è quistione di diritto.

Io infatti non dubito che otto individui non compresi nella lista elettorale abbiano preso parte alla votazione, perchè questo è un fatto affermato nel processo verbale; ma dubito che gli otto individui avessero il diritto al suffragio, anche quando ciò sia affermato dall'ufficio elettorale; perchè questa affermazione, se basta a constatare un fatto, non è sufficiente a stabilire un diritto.

Ecco dunque dimostrato che non sono applicabili al caso che discutiamo le decisioni della Camera invocate dall'onorevole relatore.

Ad ogni modo, sollevatasi questa questione, e dovendosi dalla Camera proclamare a deputato una persona diversa da quella che ottenne la proclamazione dal collegio, trovasi il relatore in condizione di dimostrare alla Camera, che agli otto individui non compresi nella lista elettorale, competesse il diritto di votare? Io per il primo piegherò la fronte se la sua risposta sarà affermativa; in caso contrario, io riterrò che otto voti devono essere nulli; riterrò che questa elezione è irregolare, e che la Camera non può accogliere la conclusione dell'ufficio IX, ma deve, com'io la prego, annullare questa elezione.

CORSI, relatore. Aggiungerò pochissime parole per giustificare le conclusioni dell'ufficio.

Nelle osservazioni dell'onorevole La Porta, a dir il vero, non ho sentito rammentarmi una disposizione, la quale imponga ai Seggi elettorali di inserire nei verbali le sentenze; l'articolo dice solamente che sono ammessi a votare quelli che sono iscritti sulla lista degli elettori, quelli che si presenteranno provvisti di una sentenza di una Corte d'appello, e quelli che, secondo l'articolo 58, avranno interposto appello da una sentenza che sia stata contraria. Ora, ripeto, non vi è alcuna disposizione che prescriva che questi documenti debbano essere uniti al processo verbale.

L'onorevole Salaris poi in tutto il suo discorso si è ridotto ad una questione semplicissima, ed è che egli non crede alle asserzioni dell'ufficio, e che vuole che si giustifichi con documenti; ma, secondo la giurisprudenza della Camera, quando l'ufficio ha asserito che